

**COMUNE DI SAN LEO**

**Provincia di Rimini**

**REGOLAMENTO PER  
L'ASSEGNAZIONE DEGLI  
ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE E PUBBLICA**

COMUNE DI SAN LEO  
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA.

NR. Progr. 66  
Data 23/12/2008  
NR. Protoc.  
Seduta NR. 9

Cod. Materia : REG REGOLAMENTI

Contratto :  Si  No Cod. Ente : CCD/41053

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 23/12/2008 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala della delegazione comunale di Pietracuta, oggi 23/12/2008 alle Ore 21:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GIORGINI DARIO	S	VALLONI GIANLUCA	N	CARLETTI GIOVANNI	N
GUERRA MARIO	S	ALESSANDRINI SUSANNA	S	MARINO STEFANO	N
CAPPELLI NATALINO	S	GUERRA MAURO	S	CICCONI GIORGIO	N
GIACOBBI ANNA MARIA	S	SERIPA CIRO GRAZIANO	N		
BONVICINI CARLA	S	BARONI MAURO	N		
TOTALE Presenti		7	TOTALE Assenti		6

Assenti Giustificati i signori :

VALLONI GIANLUCA, SERIPA CIRO GRAZIANO

Assenti Non Giustificati i signori :

BARONI MAURO, CARLETTI GIOVANNI, MARINO STEFANO, CICCONI GIORGIO

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA MORENA D'ANTONIO .

In qualità di SINDACO, il Sig. GIORGINI DARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

ALESSANDRINI SUSANNA, GIACOBBI ANNAMARIA, BONVICINI CARLA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio, porta la trattazione dell' oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA.**

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la proposta di deliberazione sopra indicata.

**Premesso** che la Regione Marche, ha riordinato il sistema regionale delle politiche abitative, con le seguenti leggi:

- L.R. 36/2005;
- L.R. 5/2007;
- L.R. 22/2006;
- L.R. 1/2008;

**Visto** l'art. 3 (modifiche e abrogazioni) della L.R. 22/2006, con il quale è stata abrogata, tra l'altro, la L.R. 44/1997;

**Visto** in particolare l'art. 20-quinques, comma 2 e l'allegato "A" (punteggi) della L.R. 22/2006;

**Vista** e richiamata la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 492 del 07/04/2008 recante "Art. 20-quinques, comma 2: determinazione criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale (ERP) convenzionata;

**Atteso** che il Comune di San Leo intende disciplinare, con apposito regolamento, la materia di assegnazione degli alloggi ERP;

**Preso atto** che il competente servizio comunale, ha elaborato un testo formato da 18 articoli e da n. 1 allegato;

**Dato atto** che con nota 0012780 del 12/12/2008, la bozza di regolamento di cui trattasi è stata inviata alle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, così come previsto dal punto 14 della DGR 492/2008, con invito a partecipare all'incontro previsto per il 20/12/2008 al fine di esprimere il proprio parere in merito;

**Vista** la nota del 16/12/2008, inviata dalle organizzazioni sindacali SUNIA, SICET e UNIAT di Pesaro, con la quale viene sottolineata l'opportunità di predisporre i regolamenti per ambiti sovracomunali al fine di evitare una frammentazione degli stessi;

**Considerato** che il regolamento di cui trattasi è stato predisposto sulla base della bozza elaborata a livello provinciale dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica (ERAP ex IACP) di Pesaro e comunque nel rispetto dei principi e delle norme dettate dalle leggi regionali in materia e dalla DGR 492/2008;

**Visto** l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** dunque di approvare il regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica, allegato al presente atto;

**Acquisito** il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**PROPONE**

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare, il regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allegato al presente atto, composto da n. 18 articoli e n. 1 allegato.

3) Di demandare agli uffici comunali, ognuno per la propria parte di competenza, l'adozione dei relativi atti consequenziali.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

f.to(Geom. Pierdomenico Gambuti)

Il Sindaco introduce l'argomento ed invita il Vice Segretario Comunale a relazionare in merito.

Il Vice Segretario l'illustra l'argomento con particolare riguardo alle novità normative introdotte dalla L.R. 36/2005 e successive modifiche.

Il Consigliere Cappelli Natalino rileva che nell'allegato al regolamento, alle singole voci relative ai requisiti soggettivi ed oggettivi, sono attribuiti punteggi già compiutamente determinati, mentre a suo avviso, in questa fase, sarebbe più opportuno approvare una tabella dei punteggi conforme a quella approvata dalla Regione Marche ed allegata alla L.R. 22/2006 in cui vengono indicati, ad ogni voce, parametri minimi e massimi. Solo successivamente, in sede di approvazione del bando, si andranno a determinare compiutamente all'interno del "range" i punteggi da attribuire alle singole condizioni soggettive ed oggettive.

Rileva altresì che a suo avviso sarebbe più opportuno che la Commissione fosse composta da tre membri piuttosto che quattro e che il Presidente della Commissione sia individuato nel responsabile del Settore Socio Culturale piuttosto che in quello del Settore Tecnico;

Il Sindaco ritenute meritevoli di accoglimento le modifiche proposte dal Consigliere Cappelli, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri presenti concordano in merito, dichiara di passare alla votazione dell'argomento indicato in oggetto con le modifiche proposte dal Consigliere Cappelli.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

1) di approvare la su estesa proposta con le modifiche sopra riportate, proposte dal Consigliere Cappelli.

INOLTRE,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione e all'unanimità dei voti favorevoli;

### DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000

**COMUNE DI SAN LEO  
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA**

**Art. 1  
Finalità**

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. Marche 07/04/2008 n. 492 e dalla L. R. 16/12/2005 N. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

**Art. 2  
Norme per l'emanazione dei bandi di concorso**

Per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata si provvede mediante procedura di evidenza pubblica al fine di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati.

L'avviso viene pubblicato per almeno 45 giorni consecutivi all'albo pretorio. Il Comune ne cura la conoscibilità ricorrendo anche ad altre forme di pubblicità ritenute idonee, compresa la pubblicazione su propri siti e portali web.

Copia del bando di concorso sarà trasmessa alla sedi provinciali delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini.

Per i cittadini italiani residenti all'estero possono prevedersi termini ulteriori, comunque non superiori di 15 giorni rispetto ai termini ordinari.

L'avviso pubblico prevede la formazione di graduatorie di validità biennale.  
Il pubblico concorso può essere indetto anche per ambiti territoriali sovra comunali, previo accordo tra gli Enti interessati.

**Art. 3  
Contenuti del bando di concorso**

Il bando di concorso deve indicare:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione;
- b) i requisiti per l'accesso alla e. r .p. sovvenzionata previsti dall'art. 20 quater della L. R. 16/12/05 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) il termine di presentazione delle domande e le relative modalità di compilazione;
- d) le procedure di formazione e il termine di validità di due anni della graduatoria;
- e) la eventuale costituzione delle riserve di alloggi previste dall'art. 13 - Allegato A - della D. G. R. n. 492 del 07/04/2008 (categorie speciali);
- f) la eventuale destinazione degli alloggi a particolari categorie sociali per espresso vincolo di destinazione del finanziamento a norma dell'art. 14 della L. R. 16/12/2005 n. 36;
- g) il riferimento alla normativa regionale in materia di e. r. p. sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi.

**Art. 4  
Contenuto e presentazione della domanda**

1. La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini di pubblicazione del bando di concorso e redatta su appositi modelli forniti dal Comune.
2. Tali modelli assumono forma e contenuto di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda con la documentazione allegata dovrà essere consegnata a mano e sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario comunale incaricato, o in alternativa, essere inviata a mezzo raccomandata A. R. con allegata una copia del documento di riconoscimento del richiedente.
4. Per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.
5. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 16.12.2005, n. 36 e successive modificazioni, nel seguente ordine: coniuge o convivente more uxorio, figli, ascendenti, discendenti, collaterali, affini.  
Il Comune, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.
6. In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda nei seguenti casi:
  - previo accordo tra i coniugi medesimi;
  - se stabilito dal giudice in sede di separazione.

#### **Art. 5**

#### **Commissione per la formazione della graduatoria**

Per la formazione della graduatoria, il Comune si avvale di apposita Commissione nominata con deliberazione di Giunta Comunale così composta:

1. responsabile del Settore Socio Culturale, in qualità di Presidente;
2. n. 2 componenti individuati fra le posizioni di vertice della struttura dell'Ente

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità dei voti prevale il voto del Presidente.

La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente del Servizio comunale competente in materia di assegnazione di alloggi di E.R.P. e nominato con deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di Avviso pubblico/Bando speciale intercomunale, previo accordo fra Enti interessati, può essere nominata un'unica Commissione.

In tal caso la Commissione è competente a formare distinte graduatorie per ciascuno dei Comuni associati o un'unica graduatoria, sulla base di quanto previsto dai rispettivi Avvisi/Bandi speciali.

Nell'accordo fra Enti viene altresì individuato il Comune che assume le funzioni di Ente capofila e il personale che assicura le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione.

Gli Enti associati erogano il rimborso delle spese di funzionamento della Commissione entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Ente capofila.

La Commissione viene nominata entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale.

Essa rimane in carica per la durata del mandato amministrativo.

La Commissione opera comunque non oltre sei mesi successivi al rinnovo del mandato amministrativo stesso. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso del mandato amministrativo, lo stesso verrà sostituito con deliberazione di Giunta Comunale.

La delibera di nomina della Commissione, stabilisce le modalità per l'eventuale riconoscimento delle indennità e dei compensi per i componenti esterni al Comune, nel rispetto delle Leggi vigenti.

#### **Art. 6**

#### **Requisiti soggettivi e condizioni soggettive e oggettive di punteggio**

I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

I punteggi da attribuire alle domande, sono esclusivamente quelli di cui all'allegato A della L. R. 16/12/05 n. 36 e succ. modificazioni.

Le condizioni di punteggio connesse:

- all'ampliamento naturale del nucleo familiare derivante da nascita o adozione,
- alle fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al citato allegato A, lett. b). n. 5), della l.r. n. 36/2005 che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

I punteggi relativi a condizioni soggettive ed oggettive, che richiedono un accertamento da parte di organi della P. A., vengono riconosciuti purchè l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio di cui al n.ro 1, lettera a) del citato allegato A della l.r. n. 36/2005, il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

Il punteggio relativo alla "presenza in graduatoria" di cui al n.ro 9), lettera a) del citato allegato A della l.r. n. 36/2005, viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi ERP.

La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre.

Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

Il punteggio relativo alla "residenza nel Comune" di cui alla lettera a), n. 10, del citato allegato A della L. R. n. 36/2005, viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune che ha emanato il bando di concorso.

La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre.

Le frazioni di anno vengono arrotondate per eccesso o difetto secondo quanto stabilito al precedente comma.

Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

Coloro che occupano illegalmente un alloggio di E.R.P sono esclusi dalle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nessun punteggio può essere attribuito al momento della presentazione della domanda e l'occupazione illegale di alloggio E.R.P costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione. (Art. 26 Legge 513/77)

In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui alla lettera b), n. ro 5, del citato allegato A della l.r. n. 36/2005;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

Se continua a permanere la parità di condizioni, viene data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Le condizioni oggettive e soggettive di punteggio sono quelle indicate all'allegato N. 1 del presente regolamento.

#### **Art. 7**

#### **Istruttoria delle domande - Graduatoria provvisoria**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante, fissando un termine perentorio non inferiore a gg.10 per la loro presentazione a far data dal ricevimento della lettera raccomandata A. R.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- per i requisiti previsti per l'accesso l'esclusione della domanda;
- per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio.

#### **Art. 8**

#### **Partecipazione al procedimento - Opposizione alla graduatoria provvisoria**

La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio.

Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini - comunque non superiori a 15 giorni - per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di 15 giorni.

Il Comune potrà adottare ogni altra forma di pubblicazione ritenuta utile al fine della conoscenza del provvedimento.

#### **Art. 9**

#### **Graduatoria definitiva**

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata.

La graduatoria rimane valida per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, scaduto tale termine decade automaticamente.

Per la pubblicazione e comunicazione ai concorrenti, si adottano le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

#### **Art. 10**

#### **Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione**

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui alla lettera b), n. ri 1), 2) e 3), del citato allegato A della l.r. n. 36/2005.

La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni.

La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione.

In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

**Art. 11**

**Scelta dell'alloggio e assegnazione - Rinuncia**

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.

In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

A tal fine l'assegnazione degli alloggi dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal D.M. Sanità 05/07/1975 e dal vigente regolamento edilizio comunale.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione.

A tal fine il Comune invia all' E. R. A. P., territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione.

La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5 per cento:

a) famiglie mono personali:	mq.	44
b) famiglie composte da due persone:	mq.	59
c) famiglie composte da tre persone:	mq.	68
d) famiglie composte da quattro persone.	mq.	77
e) famiglie composte da cinque persone:	mq.	94
f) famiglie composte da sei o più persone:	mq.	105

In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, il Comune può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo della assegnazione provvisoria.

I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.

I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune.

La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.

In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente paragrafo, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine non inferiore a 10 giorni, assegnato dal Comune medesimo.

**Art. 12**

**Riserve di alloggi - Graduatorie speciali**

I Comuni possono riservare una quota annuale non superiore al 25 per cento degli alloggi disponibili da assegnare a categorie speciali (Art. 5 L. R. N. 36/05) per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate.

La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando di concorso generale o speciale.

La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie, salva la possibilità per il Comune di disporre una ulteriore riduzione dei termini.

Al fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'articolo 14 della L. R. n. 36/2005 (Particolari categorie sociali) a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, si procede mediante indizione di bando generale o speciale riservati a tali categorie.

Il Comune può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio, in graduatorie speciali, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

#### **Art. 13 Controlli**

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione.

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'Ufficio può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.

In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi viene esclusa dalla graduatoria.

#### **Art. 14 Partecipazione e concertazione**

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni previste dalla L. R. N. 36/05, assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli Inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, con particolare riferimento ai seguenti atti:

- regolamento comunale di cui all'articolo 20quinques, comma 2, della L. R. n. 36/2005;
- definizione dei criteri per l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie E. R. P.;
- individuazione dei punteggi all'interno dei parametri previsti dal citato allegato A della L. R. n. 36/2005.

#### **Art. 15 (Trattamento dati)**

I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative ai bandi di E. R. P. sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nel Comune.

Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

L'eventuale rifiuto di conferire i predetti dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l'inevitabile possibilità da parte del Comune di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei confronti degli interessati.

I diritti degli interessati sono quelli di cui all'art. 7 del Codice della Privacy D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e succ. mod.

**Art. 16**  
**Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

**Art. 17**

Per la funzione della formazione della graduatoria il comune si riserva la facoltà di aderire ad una forma associata tra più enti, previa intesa (punto 5, DGR n. 492/08).

**Art. 18**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla Legge in generale del Codice Civile.

ALLEGATO N. 1

a)	Condizioni soggettive	Punteggio
1.	<p>Reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 109/1998.                      Il punteggio può essere attribuito esclusivamente nel caso di redditi derivanti da:                      reddito da lavoro dipendente o assimilato; lavoro non dipendente a carattere occasionale; pensione; percepito per trattamento di cassa integrati; sussidi assistenziali; assegno del coniuge separato o divorziato.</p>	Da 2 a 5 punti
2.	Numero dei componenti del nucleo familiare	Da 1 a 3 punti
3.	Presenza di persone anziane (con età superiore ai 65 anni) nel nucleo familiare richiedente	Da 1 a 3 punti (non cumulabile con il punto 8)
4.	Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalla competente autorità, nel nucleo familiare richiedente.	Da 2 a 4 punti (punteggio graduato in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità)
5.	Presenza di minori di età non superiore ai 10 anni nel nucleo familiare	Da 0,5 a 2 punti (in proporzione al numero dei minori)
6.	Nuclei familiari monoparentali con minori a carico	Da 2 a 4 punti
7.	Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni	Da 2 a 4 punti
8.	Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli	Da 2 a 4 punti
9.	Presenza in graduatoria	0,5 punti per ogni anno per max 10 anni

10.	Residenza nel Comune	0,20 punti per ogni anno superiore al quinto fino al quindicesim o.
-----	----------------------	--

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3 ed 8

b)	descrizione delle condizioni oggettive	punteggio
1.	Abitazione in alloggio improprio da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando	Da 2 a 4 punti
2.	Abitazione in un alloggio ant igienico da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando	Da 1 a 2 punti
3.	Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando	Da 1 a 2 punti
3. bis	Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche mentre la condizione oggettiva dell'alloggio deve essere attestata dall'Ufficio Tecnico comunale	Da 1 a 2 punti
4.	Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica	Da 1 a 3 punti
5.	Abitazione in un alloggio da rilasciare per uno dei seguenti motivi. <i>Il punteggio viene graduato in relazione alla data di esecuzione del provvedimento medesimo.</i>	
5.1	A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, con data di rilascio <i>non oltre 2 anni dalla data di presentazione della domanda</i>	Da 2 a 4 punti
5.2	A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, con data di rilascio <i>non oltre 4 anni dalla data di presentazione della domanda</i>	Da 2 a 4 punti
5.3	A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria <i>non oltre 2 anni dalla data di presentazione della domanda</i>	Da 2 a 4 punti
5.4	A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, <i>non oltre 4 anni dalla data di presentazione della domanda</i>	Da 2 a 4 punti
5.5	A seguito di ordinanza di sgombero	Da 2 a 4 punti
	A seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione	Da 2 a 4 punti

5.6	tra coniugi e l'assegnatario sia la parte soccombente ai sensi del'art. 20 septies, comma 2	punti
-----	---	-------

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1,2,3 e 4

COMUNE DI SAN LEO  
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to GIORGINI DARIO



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SAS MORENA D'ANTONIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 DIC. 2008 al 13 GEN. 2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI

D'Antonio Dott.ssa Morena  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to SPADA SANDRO

30 DIC. 2008

Ll, .....



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
SPADA SANDRO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI

D'Antonio Dott.ssa Morena

È copia conforme all'originale.

Ll, 30 DIC. 2008

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

Ll,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to SPADA SANDRO



È copia conforme all'originale.

Ll,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
SPADA SANDRO